COMUNE DI MERCALLO

Provincia di Varese

UFFICIO TECNICO

Tel.:0331/96.81.04 - Fax.: 0331969085

e-mail: ed.privata@comune.mercallo.va.it

Mercallo, 17/04/2024 **Prot.n.** 2022

OGGETTO: CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA N. 4/2024
ART. 30 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la richiesta pervenuta in data **13.04.2024 prot. 1402** a nome **VIGANO' ELISABETTA,** tendente ad ottenere il rilascio del certificato di destinazione urbanistica riguardante il seguente mappale **fg. 9 log. 9 particella n. 1893 e 1077.**

- **VISTO** l'estratto di mappa con individuati i mappali;
- **VISTO** l'art. 30 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380;
- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **CONSIDERATO** lo scarto tra la rappresentazione catastale del terreno e il rilievo aerofotogrammetrico su cui è fondato il vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
- **TENUTO CONTO** delle tolleranze di sovrapposizione tra P.G.T. redatto su base aerofotogrammetrica e mappe catastali;
- **VISTO LO STRUMENTO URBANISTICO IN VIGORE**

Piano di Governo del Territorio approvato con atto di Consiglio Comunale n. 33 del 25/10/2010 e pubblicato sul BURL in data 02/02/2011; Rettifica Art. 49 – Interventi relativi a volumi tecnici agroforestali – delle norme del Piano delle Regole del P.G.T. , non costituenti variante allo stesso, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 20 del 30/05/2011 e pubblicato sul B.U.R.L. in data 13/07/2011; Variante parziale del P.G.T. approvata con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 31/07/2012 e pubblicata sul B.U.R.L. in data 05/09/2012; Correzione errore materiale fasce di rispetto stradale delle Norme del Piano delle Regole, non costituente variante allo stesso, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 21/05/2013;

C E R T I F I C A

che i terreni distinti al Catasto di questo Comune, rispetto il P.G.T. vigente, risultano avere la seguente destinazione:

Foglio n. 9 Mappale n. **1893 e 1077**

AMBITO FORESTALE A PREVALENTE CAPACITÀ UTILE ECOPAESISTICA PROTETTIVA E PAESAGGSITICA PERCETTIVA (E5)

(Vedi normativa allegata, art.54)

Classi di fattibilità geologica:
Foglio n. 9 Mappale n. **1893 e 1077**

Prevalentemente in **CLASSE 3**: Fattibilità con consistenti limitazioni;
La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.

Fenomeni preponderanti:
A18: Aree di versante mediamente acclive e Aree a morfologia articolata

Classi di vincolo sismico:
Foglio n. 9 Mappale n. **1893 e 1077**
Prevalentemente in Z4c: Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (comprese le corti loessiche)

Vincoli:
Foglio n. 9 Mappale n. **1893 e 1077**
Totalmente in VINCOLO PAESAGGISTICO ai sensi art. 136 D.Lgs. 42/2004, comma 1 lettera c) e d) D.M. 04.06.1973, G.U. n. 255 del 02/10/1973;
Ricadente nel vincolo idrogeologico.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Arch. Claudia Soldati)
Soldati Claudia

2. Eventuali passerelle su impluvi o zone umide devono essere esclusivamente in legno. Eventuali recinzioni di accompagnamento devono essere esclusivamente con tipologia a staccionata in legno senza barriere continue al suolo o a siepe lineare con tratti attraversabili dalla fauna.

3. **Porzione identificata dalla sigla E4.1**: sono ammessi fabbricati chiusi (con struttura leggera rimovibile e previo parere di compatibilità ambientale) a servizio delle attività di fruizione pubblica del Lago (noleggio biciclette, punti di ristoro e simili) nella dimensione massima di m^2 50; tali fabbricati possono essere integrati con strutture aperte (per almeno il 60% del relativo perimetro) di superficie massima pari a m^2 50; la dimensione massima complessiva del singolo fabbricato è in ogni caso pari a m^2 100 e la Sc coperta non potrà comunque essere superiore al 10% dell'area interessata dall'intervento.

ART. 54 - AMBITO FORESTALE A PREVALENTE CAPACITÀ UTILE ECOPAESISTICA PROTETTIVA E PAESISTICO-PERCETTIVA (E5)

1. Appartengono al territorio forestale caratterizzato dalla prevalenza delle capacità utili ecopaesistica, protettiva e paesistico-percettiva tutte le superfici individuate come «bosco» negli elaborati cartografici di P.G.T. nonché quelle superfici non individuate cartograficamente ma comprese fra quelle definite «bosco» ai sensi Art. 42 L.R. 05 dicembre 2008, n° 31.

2. In queste aree è consentita esclusivamente l'effettuazione degli interventi selvicolturali ordinari e straordinari elencati all'Art. 50, commi 1 e 3, L. R. 5 dicembre 2008, n. 31, previa osservanza delle norme in materia contenute nella succitata Legge e nel D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42. Sono altresì consentiti, purché autorizzati, gli interventi di cui all'Art. 43, commi 1 e 4, L.R. 5 dicembre 2008, n. 31. In particolare l'ampliamento o la nuova costruzione di pertinenze a servizio di edifici esistenti non può essere superiore a m^2 20 per edificio.

3. Sugli eventuali edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione, purché autorizzati ai sensi Art. 43, comma 4, L.R. 5 dicembre 2008, n. 31. Le porzioni di territorio comprese in questo ambito sono utilizzabili ai fini della determinazione degli indici di densità fondiaria di cui all'Art. 59, commi 3 e 4bis, L.R. 11 marzo 2005, n° 12, ss.mm.ii.

4. Qualora a seguito di intervento di modificazione d'uso del suolo - autorizzato ai sensi D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42, e L.R. 5 dicembre 2008, n. 31, Art. 43, - una porzione di territorio azzonata come appartenente all'ambito E5 venga ad assumere caratteristiche proprie delle porzioni territoriali incluse in altri ambiti del territorio agrorurale e forestale tale superficie, e senza che questo comporti variante al P.G.T., si intende automaticamente azzonata come appartenente all'ambito più proprio, purché la sussistenza di tali caratteristiche risulti da dichiarazione asseverata redatta da un tecnico agricolo abilitato.

5. Appartengono al "territorio forestale a prevalente capacità d'uso paesaggistico-ambientale E5" anche quelle porzioni di territorio azzonate come appartenenti ad altri ambiti di territorio agrorurale e forestale alla data di adozione del P.G.T. o ai sensi del precedente comma, e che per intervento di modificazione d'uso del suolo o per abbandono della coltivazione in atto vengono ad assumere le caratteristiche proprie delle porzioni di territorio incluse nel "territorio forestale a prevalente capacità d'uso paesaggistico-ambientale E5", e senza che tale nuovo azzonamento costituisca variante al P.G.T.

ART. 55 - RESIDENZE IN AMBITO RURALE (Rr)

1. Le residenze rurali (comprese le pertinenze) esistenti alla data di adozione del P.G.T. sono assoggettabili ad ampliamento ed a cambiamento di destinazione d'uso. Per le residenze rurali site nell'ambito E5 sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dal precedente art. 54.

2. Il cambiamento di destinazione d'uso, anche con incremento volumetrico secondo quanto previsto al punto **5,** è ammesso se finalizzato al ricavo:
   - in E1 ed E2: residenza agricola, terziario diffuso (limitatamente agli usi b.1, b.2, e b.3 se compatibile con il territorio rurale);
   - in E3: residenza agricola, terziario diffuso (limitatamente agli usi b.1, b.2, e b.3 se compatibile con il territorio rurale) e di strutture turistico-ricettive, compresa la ricettività sportiva e la cura estetica per il benessere psicofisico (beauty farm).

3. Il cambiamento di destinazione d'uso non finalizzato al ricavo di residenza agricola, con e senza incremento volumetrico, è vincolato al taglio periodico della vegetazione arborea ed arbustiva di